

## Avviso alla Clientela

---

### Avvenimenti meteorologici verificatisi nei giorni a partire dal 28 marzo 2026 nel territorio delle regioni di Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia

### Sospensione delle rate per i soggetti titolari di mutui

---

Con l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 4 maggio 2026, n.1189, è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui in seguito alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 16 aprile 2026 con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza per 12 mesi in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, nei giorni a partire dal 28 marzo 2026 hanno colpito il territorio delle regioni di Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia.

#### Ambito di applicazione

La misura è disposta a favore di:

- Soggetti privati o imprese, titolari di mutui relativi a edifici sgomberati, inagibili o distrutti;
- Soggetti imprese, titolari di mutui relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici di cui sopra.

#### Finanziamenti ammessi

Mutui, ipotecari o chirografari, relativi a edifici sgomberati, inagibili o distrutti, ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici.

#### Termini della richiesta

La richiesta di sospensione può essere esercitata entro il 4 ottobre 2026 presentando una richiesta in forma scritta, comprensiva di autocertificazione del danno (ai sensi del D.P.R 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni), alla Dipendenza presso la quale il finanziamento è in ammortamento.

#### Modalità di sospensione

La sospensione può essere richiesta una sola volta, fino all'agibilità o all'abitabilità dell'immobile ma comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (ciò determinerà un allungamento della durata residua del mutuo pari al periodo di sospensione richiesto). È possibile optare per:

- Sospensione dell'intera rata - nel periodo di sospensione maturano gli interessi contrattuali pattuiti, che saranno rimborsati dal cliente a partire dalla prima scadenza successiva al termine del periodo di sospensione. L'importo calcolato verrà ripartito su tutto il piano di ammortamento residuo sotto forma di quote aggiuntive alle rate già previste;
- Sospensione della sola quota capitale - durante il periodo di sospensione sarà dovuto il regolare pagamento degli interessi, calcolati sul debito residuo del mutuo riferito alla data di sospensione.

#### Condizioni

La sospensione non determinerà alcuna commissione aggiuntiva. Restano a carico del cliente gli interessi contrattuali pattuiti che matureranno durante il periodo di sospensione, qualora previsti. Inoltre, nel periodo di sospensione non si procederà ad alcuna segnalazione negativa a carico del Cliente nelle Banche Dati relativamente alle rate sospese.

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi alla propria filiale Extranca di riferimento.